

IL PONTE

Rivista di politica economia e cultura fondata da Piero Calamandrei

Anno LXV n. 6



giugno 2009

FUORI QUOTA

Lampedusa: l'economia del carcere (Mario Centorrino), 5 - *Spoil system o sistema ridotto a spoglie?* (Vittorangelo Orati), 7 - *Per l'acqua si va alla guerra* (Giovanni Terranova), 10 - *L'educazione a salire sul podio* (Antonio Santoni Rugiu), 11 - *Le esequie dell'eccetera* (Antonio Santoni Rugiu), 12 - *Le radici cristiane di Silvio cavaliere* (Antonio Santoni Rugiu), 13 - *Religione e religione civile* (Marco Caneschi), 14 - *Giustificare il potere* (Daniela Gaudenzi), 17 - *Rivedere l'arte moderna* (Francesco Galluzzi), 19 - *Tommaso Paloscia a Firenze: il critico e l'artista* (Elena Gurrieri), 21 - *La guerriera gentile* (Silvia Calamandrei), 22 - *La porta stretta* (Massimo Jasonni), 25 - *Avanti, in fondo a destra* (Giancarlo Scarpari), 27

AGENDA POLITICA

- 30 MARCELLO ROSSI, *Ancora un 7 giugno*
34 ROBERTO BARZANTI, *Voltare pagina*
38 RINO GENOVESE, *Il partito inesistente e la coalizione che non c'è*
42 TIZIANO RAFFAELLI, *Dopo il voto strategie di lungo periodo*
45 MARIO MONFORTE, *Due esiti significativi e tanto ancora da fare*
49 VINCENZO ACCATTATIS E GIANFRANCO VIGLIETTA, *Consiglio superiore della magistratura e Consiglio di Stato*
57 GIANCARLO SCARPARI, *I balilla che andarono a Salò*
62 FERDINANDO IMPOSIMATO, *Il declino della democrazia italiana e la difesa di Giorgio Napolitano*

- 67 PAOLO DUSI, *Un referendum che non s'ha da fare?*
73 LUCA BALADA, *Il caso Cesare Battisti e l'Italia vista dal Brasile*
80 ALESSANDRO ROVERI, *La «nuova politica» e la linea Ratzinger-Berlusconi*
89 CARLO BORDONI, *Povert  e consumismo*

AGENDA ECONOMICA

- 94 GIACOMO BECATTINI, *Traghettiamo i nostri distretti industriali oltre la crisi*
97 MANUELA GIOVANNETTI, *Biodiversit  delle sementi: bene privato o patrimonio dell'umanit ?*

LA COOPERAZIONE

- 101 PRIMO MARIO SALANI, *Cooperazione e impresa sociale*

MEMORIA COME DOMANI

- 111 ANDREA PANACCIONE, *Valiani politico e storico*

QUESTO E ALTRO

Sguardi

- 118 MASSIMO CAPPITTI, *Vite a margine*
122 THEA RIMINI, *Notti bianche a Brooklyn. «Two lovers»*
128 BARBARA SINISI, *Ruoli e sessualit  nella fortuna critica della «Pentecosta» di Heinrich von Kleist*
143 GIANNI POLI, *Fare (o rifare) il «teatro d'arte»? A Wroclaw il XIII premio Europa*
148 SALVATORE SETTIS, *Una precisazione*

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA E CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio superiore della magistratura compare per la prima volta in Francia sotto la III Repubblica, nella legge 31 agosto 1883 relativa all'ordinamento giudiziario¹. È la Corte di cassazione con tutte le sue sezioni riunite per decidere in materia disciplinare. Nella Costituzione della IV Repubblica diviene, invece, un organo costituzionale autonomo, presieduto dal capo dello Stato².

È composto di quattordici membri: il presidente della Repubblica; il guardasigilli, vicepresidente; sei personalità elette dall'Assemblea nazionale; sei personalità designate dai magistrati (quattro) e dal presidente della Repubblica (due). Il potere esecutivo quindi è iperpresente, e ancor di più lo è nella Costituzione gollista del 1958.

L'art. 84 dispone che il Consiglio garantisce la disciplina dei magistrati e la loro indipendenza. Le resistenze contro il Consiglio non si fanno attendere: come in Italia, a partire dal 1958 – anno di istituzione del Consiglio, con grande ritardo – si è tentato di ridurlo a organo amministrativo. In Francia i tentativi sono stati coronati da successo. Il contrasto fondamentale si è ovviamente verificato tra Csm e guardasigilli, e, come in Italia, il Consiglio di Stato ha contribuito ad abbassare il Consiglio superiore a rango amministrativo³.

Caratteristica del sistema francese del 1946 è la marcata presenza nel giudiziario del capo dello Stato (presenza che rafforzata nella Costituzione della V Repubblica). La IV Repubblica fonda il «ruolo giudiziario» del presidente della Repubblica, poiché l'indipendenza

¹ Cfr. J.-P. Machelon, *La République Contre Le Libertés?*, Paris, Presses De La Fondation Nationale De Sciences Politiques, 1976.

² Cfr. G. Masson, *Le juges et le pouvoir*, Paris, Editions Moreau Syros, 1977, p. 298 ss.

³ Cfr. G. Vedel e P. Devolvé, *Droit Administratif*, Paris, Presse Universitaires de France, 1984, p. 163 ss. Gli autori criticano l'iniziativa del Consiglio di Stato volta a rendere sindacabili i provvedimenti del Consiglio superiore da parte del giudice amministrativo. Per tale via, essi affermano, l'autorità giudiziaria ordinaria passa «alle dipendenze del giudice amministrativo». Cfr. inoltre G. Masson, loc. cit.

della magistratura viene posta sotto il suo «beneplacito». Il che è un aspetto di diritto comparato interessante, visto che anche in Italia si è discusso – in particolare, sotto la presidenza di Francesco Cossiga⁴ –, e si discute, delle competenze del presidente della Repubblica in funzione di presidente del Consiglio superiore.

«Alla vigilia della caduta della IV Repubblica» – scrive Masson – «si era ben lontani dalle speranze e illusioni del 1946. L'istituzione nella quale alcuni avevano riposto le speranze di una funzione giurisdizionale autonoma non era ormai che un organo privo di rilievo»⁵. La ragion d'essere del Consiglio – quella di affrancare i giudici dalla tradizionale dipendenza dall'esecutivo – non era stata comunque messa in discussione. Per dodici anni i giudici avevano potuto esercitare la giurisdizione senza il timore di dispiacere al governo in carica. In varie occasioni il Consiglio aveva difeso i magistrati contro le prevaricazioni dell'esecutivo; aveva contrastato, sia pur con fatica, molte iniziative del guardasigilli; la magistratura si era sentita più libera. Il guardasigilli aveva conservato poteri rilevanti, ma il suo ruolo si era finalmente ridotto e, almeno in certa misura, era stato posto sotto controllo. Era finalmente iniziata «la spoliticizzazione della magistratura». Perché la politicizzazione negativa della magistratura – quella vera – è stata sempre la sua dipendenza dal potere politico.

La Costituzione gollista del 4 ottobre 1958 ha interrotto il corso dell'indipendenza della magistratura iniziato con la III Repubblica. Ai sensi dell'art. 14, «il Presidente della Repubblica è garante dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria» ed è «assistito» in questa sua funzione «dal Consiglio superiore della magistratura». L'art. 65 dispone che è il presidente della Repubblica a presiederlo. Vicepresidente di diritto ne è il guardasigilli, che «può sostituire il presidente della Repubblica». Il Consiglio è costituito da nove membri, tutti designati dal presidente della Repubblica.

La designazione è stata così disciplinata dall'ordinanza del 22 dicembre 1958: «tre membri della Cassazione, fra cui un avvocato generale, e tre giudici delle corti e dei tribunali, scelti in una lista predisposta dalla Corte di cassazione, costituita da un numero triplo di nomi di magistrati rispetto a quelli da nominare; un consigliere di Stato, scelto fra i nomi indicati dall'Assemblea generale del Consiglio di Stato; due personalità esterne alla magistratura, scelte in ragione della loro competenza».

Secondo la Costituzione gollista non solo tutti i componenti del

⁴ Per un'ampia analisi cfr. G. Palombarini, *Giudici a sinistra*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000, p. 263 ss.; Id., *La variabile indipendente*, Bari, Dedalo, 2006, p. 206.

⁵ Cfr. G. Masson, *Le juges et le pouvoir* cit., p. 316.

Consiglio sono designati dal capo dello Stato ma, all'interno del Consiglio stesso, i poteri del guardasigilli risultano accresciuti. «L'autorità indivisibile dello Stato» – ha scritto il generale de Gaulle nelle sue memorie – «è affidata al presidente della Repubblica dal popolo che lo ha eletto; non ne esiste alcun'altra, né ministeriale, né civile, né militare, né giudiziaria, che non sia conferita e garantita da lui»⁶.

Anche il ruolo affidato dalla Costituzione al Consiglio costituzionale è singolare: è piuttosto di controllo del legislativo a vantaggio dell'esecutivo, che a garanzia della Costituzione⁷.

«Con la creazione di un Consiglio superiore indipendente dal potere, con attribuzione di decidere la nomina e la promozione dei magistrati» – ha scritto Maurice Duverger – «i costituenti del 1946 avevano incrinato la vecchia catena che legava i giudici al potere esecutivo; i costituenti del 1958 hanno invece distrutto la felice riforma» per rendere i magistrati di nuovo subalterni⁸. Per ventiquattro anni – scrive sempre Duverger –, in regime presidenziale, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand hanno dominato la legislazione, il governo, l'amministrazione, la magistratura, l'esercito, i rapporti internazionali. Si è stabilita così una monarchia di tipo giacobino, di tipo bonapartista, assoluta anche se «repubblicana», fondata sul suffragio universale⁹. In Italia sono in molti coloro che si impegnano a realizzare questo tipo di repubblica.

Nelle sue memorie, de Gaulle ha scritto di avere sempre ritenuto inaccettabile un Consiglio superiore controllato dall'Assemblea generale, quindi dai partiti politici, dalla politica. Classica diffidenza bonapartista-gollista verso la «politica», quella sana, quella che può portare al rinnovamento democratico delle istituzioni. Secondo de Gaulle, a tutela dell'indipendenza della magistratura occorre un garante supremo, ma, visto che anche i partiti politici dei garanti supremi vengono finanziati, spesso in modo occulto, e che la magistratura è chiamata ad applicare imparzialmente la legge nei confronti di tutti, anche dei garanti supremi, in tale eventualità costoro diventano la vera, seria minaccia dell'indipendenza della magistratura.

⁶ A. Passeron, *Discours et messages du général de Gaulle*, Paris, 1970, tomo IV, p. 163 ss.

⁷ Cfr. L. Hamon, *Les juges de la loi*, Paris, Fayard, 1987, p. 141 ss.

⁸ Cit. di Duverger da U. Coldagelli, *Logica istituzionale e gioco politico. La V Repubblica da de Gaulle a Mitterrand*, «Sinistra europea 1987», Roma, Editori Riuniti Riviste, 1987, p. 71.

⁹ Per l'analisi dell'«opera buffa in tre atti», la mancata riforma del Consiglio superiore, cfr. L. Greilsamer e D. Schneidermann, *Des juges à tout faire*, «Le Monde», 13.09.1991. Il concreto funzionamento del consiglio è analizzato da Coignard e J.-F. Lacan, *La République bananière*, Paris, Pierre Belfond, 1989, p. 97 ss.

I garanti supremi francesi continuano a sentirsi al di sopra della legge comune. I leader politici italiani pretendono un'eguale franchigia. La Francia – Stato leader europeo – non dà certo il buon esempio.

Il governo dell'«Union de la gauche», pur non esprimendo idee originali in materia di ordinamento giudiziario, ha comunque indicato l'esigenza di riformare la Costituzione gollista in modo da rendere il Consiglio superiore più indipendente dal potere esecutivo. Ma il governo socialista non ha mai realizzato tali buoni propositi.

Masson fornisce la seguente sintesi della storia dell'indipendenza della magistratura:

«Fatta eccezione per i primi anni successivi alla rivoluzione, durante i quali i giudici sono stati eletti, in nessun altro periodo la borghesia francese, anche quando ha organizzato i poteri dello Stato in forma liberale, ha accordato alla magistratura effettiva indipendenza. Si è perpetuato così lo schema napoleonico fondato sulla coppia “nomina da parte del potere esecutivo-inamovibilità”, coppia rinnegata in periodi di crisi politica e in ogni caso sempre fondamentalmente sbilanciata anche in periodi di stabilità. Il giudice è stato sempre sostanzialmente sottomesso a un tipo di carriera che ha consentito il pieno controllo della magistratura da parte del potere esecutivo. Indubbiamente, specie negli anni 1934-1935, e nel 1946, con la creazione del Consiglio superiore, l'indipendenza è cresciuta, ma si è sempre trattato di una crescita lenta e contrastata. Con la V Repubblica l'indipendenza è entrata in regressione, ma con il governo socialista non vi è stata alcuna inversione di tendenza»¹⁰.

Il successivo governo di destra si è prontamente innestato nella tradizione. Lo schema napoleonico, di cui lo statuto della magistratura definito dalla Costituzione del 1958 non è che una traduzione attualizzata, ha sempre permesso, e tuttora permette, al potere esecutivo di giocare sul doppio registro.

In Francia, sono le associazioni dei magistrati a impegnarsi per la realizzazione di un'effettiva indipendenza¹¹. Il Consiglio superiore deve essere riformato nel senso di garantire effettivamente l'indipendenza della magistratura. Il presupposto di ogni riforma è, in Francia, di rendere i pubblici ministeri indipendenti, tuttavia di una riforma del genere non si discute. Ne ha discusso solo, brevemente, il governo di Lionel Jospin, incontrando ovviamente l'ostilità del presidente Jacques Chirac¹².

¹⁰ Cfr. G. Masson, *Le juges et le pouvoir* cit., p. 475.

¹¹ Cfr. G. Masson, *Le juges et le pouvoir* cit., p. 299 ss.

¹² Cfr. *Duel constitutionnel entre le président de la République et le premier ministre*, «Le Monde», 30.03.2001; *Le gouvernement s'en prend violemment à Jacques Chirac*, «Le Monde», 18.07.2001. Jospin ha invitato i suoi ministri a restare combattivi *face à Jacques Chirac*, «Le Monde», 21.07.2001.

«Nel 1990» – ha scritto Henri Naillet – «l'istituzione giudiziaria è in crisi». Ma quando mai non lo è stata? Lo è già a partire dal 1789¹³. Nel 1991, l'«anno della giustizia», si è avuto lo sciopero dei magistrati – sono scesi in piazza¹⁴. Riflessione di fondo: «la giustizia non può essere concepita avulsa dalla società che l'esprime»¹⁵.

Attualissimo, ancor oggi, in Francia, come in Italia, il problema della corruzione¹⁶. Il citato libro di Naillet rappresenta una dolorosa riflessione sul «Caso Urba» e sul finanziamento occulto “razionalizzato” dei partiti: l'arte d'*étouffer les affaires*¹⁷.

Abbiamo notato che in Francia, come in Italia, il Consiglio di Stato si è impegnato a ridurre l'indipendenza della magistratura. Si è sovrapposto all'indipendenza, aiutato, in Italia, dalla Corte costituzionale¹⁸. Oggi i provvedimenti del Consiglio superiore italiano possono essere impugnati davanti al Tar, in primo grado, e al Consiglio di Stato, in secondo grado, e quest'ultimo entra sempre più nel giudizio di merito¹⁹. Il presidente della Corte di cassazione e l'Avvocato generale (oggi Procuratore generale) sono stati designati (“nominati”?) dal Consiglio di Stato via Tar del Lazio, ma ambedue non sono indipendenti come i magistrati ordinari, e dipendono invece largamente dal potere politico. La Corte costituzionale italiana non ha mai esaminato questo “dettaglio”, sebbene la questione fosse stata espressamente sottoposta al suo esame nel 1963²⁰.

In Francia, il Consiglio di Stato è presieduto dal capo dello Stato e i suoi membri sono nominati da lui su proposta del governo. Dunque, il Consiglio di Stato non è indipendente dal potere politico, tutt'altro.

Il *Conseil d'État* francese discende dal *Conseil d'État du Roi*, operante a partire dalla monarchia dei Capetingi. Soppresso, dopo circa sette secoli, dai rivoluzionari francesi, è stato restaurato da Napoleone

¹³ H. Naillet, *Tempête sur la justice*, Paris, Plon, 1992, p. 40.

¹⁴ H. Naillet, *Tempête sur la justice* cit., p. 45.

¹⁵ H. Naillet, *Tempête sur la justice* cit., p. 49.

¹⁶ Cfr. *Liberty, equality, impunity?*, «The Economist», 21.07.2001.

¹⁷ H. Naillet, *Tempête sur la justice* cit., p. 62 e p. 80. Cfr. inoltre: *Le juge Halphen annonce son départ de la magistrature*, «Le Monde», 11 e 12.10.2001, 15.01.2002 («con tutti i mezzi» – ha dichiarato il giudice istruttore Halphen – «si è cercato di contrastare le mie indagini»); *Le monde judiciaire secoué par le départ du juge Eric Halphen*, «Le Monde», 16.01.2002; *The bitterness of a judge*, «The Economist», 19.01.2002.

¹⁸ Ci riferiamo, in particolare, alla sentenza del Consiglio di Stato 26 novembre 1962, Sez. IV, ricorrente Marchetti e alle sentenze della Corte costituzionale n. 168/1963 e n. 44/1968.

¹⁹ Cfr. sentenza n. 3513/2008.

²⁰ Cfr. G. Maranini, *Giustizia in catene*, Milano, Edizioni di Comunità, 1964, p. 85 ss.

ne Bonaparte. È un eminente organo politico bonapartista. Il Consiglio di Stato italiano deriva dal Consiglio di Stato francese e, a partire dalle «lettere patenti» di Carlo Alberto del 18 agosto 1831, è stato, e rimane, un organo bonapartista.

Un'«enormità» bonapartista accettata in Italia

Scriva Tocqueville:

Nell'anno VIII della Repubblica francese è nata una costituzione che nell'articolo 75 dispone: «I funzionari governativi diversi dai ministri non possono essere indagati (*poursuivis*) per fatti collegati all'esercizio delle loro funzioni, se non in forza di una decisione del Consiglio di Stato [...]». Ho spesso cercato di fare intendere il senso di questa disposizione a degli americani e a degli inglesi ma non ci sono mai riuscito. Ciò che essi hanno capito è che il Consiglio di Stato è in Francia un grande tribunale collocato nel cuore della sovranità e che vi era una specie di tirannia nel costringere i cittadini a sottomettersi al suo giudizio. Ma quando ho cercato di far comprender loro che il Consiglio di Stato non era un tribunale ma un organo amministrativo i cui membri dipendevano dal buon volere del re [...] si sono rifiutati di credere a simile enormità e mi hanno accusato d'ignoranza e di menzogna²¹.

La riflessione di Tocqueville è ripresa e sottolineata da A. V. Dicey²². Il Consiglio di Stato è un organo amministrativo largamente dipendente dal potere politico con competenze giurisdizionali, ma che un organo del genere possa «nominare» oggi il presidente della Corte suprema di cassazione e l'Avvocato generale è certo un'enormità, che Tocqueville e Dicey avrebbero denunciato.

La Costituzione italiana vuole il massimo di indipendenza della magistratura, il massimo di imparzialità dei giudici e, quindi, *non può volere o tollerare* che le supreme cariche della giurisdizione siano «nominate» dal Consiglio di Stato via Tar. Ma non si tratta solo di questo. Ci sembra assurdo che, per fare un solo esempio, il procuratore della Repubblica di Milano sia nominato oggi da un organo amministrativo posto sotto l'«alta sorveglianza» di Silvio Berlusconi – ma, con il gioco del ricorso al Tar, può accadere.

La sentenza n. 44/1968

Nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 44/1968 l'argomento della non indipendenza del Consiglio di Stato

²¹ A. de Tocqueville, *De la Démocratie en Amérique*, Paris, Garnier-Flammarion, 1981, vol. I, p. 174.

²² A. V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London, Macmillan, 1952, p. 355 ss.

non è stato affrontato. Il professor Costantino Mortati, che era relatore (presidente era il professor Aldo Sandulli, amministrativista), ha affrontato però la questione nel suo noto libro, *Istituzioni di diritto pubblico*:

sembra superfluo chiarire che il compito di tutela della giustizia nell'amministrazione, quale gli artt. 100 e 113 affidano al Consiglio di Stato, potrà venire assolto e beneficamente esteso, così come qui patrocinato, solo a condizione che venga realizzato l'imperativo fatto al legislatore [...] di assicurare l'indipendenza dell'istituto. Anche quest'imperativo è rimasto inoperante perché non vi è stato neppure un conato verso il mutamento della situazione attuale, tutt'altro che propizia a porre l'organo al riparo delle influenze esterne, non essendo all'uopo sufficiente la garanzia d' inamovibilità stabilita dall'art. 5 del t.u. (anch'essa, di per sé, di dubbia consistenza [...])²³.

Occorre

eliminare l'attuale potere del tutto arbitrario del governo [...] di nominare metà dei componenti²⁴.

Nella sentenza n. 44/1968, invece, si legge:

Il problema deve essere prospettato in termini diversi, dovendosi chiedere se il buon adempimento della funzione strumentale affidata al Consiglio superiore della magistratura esiga la sua sottrazione ad ogni interferenza, non solo dei poteri attivi (ed in specie di quello esecutivo [...]) ma anche del "potere giurisdizionale", in quanto dovesse risultare che, se pure limitata all'esercizio del solo controllo di legittimità, sia tale, da potere, indirettamente, pregiudicare l'esercizio imparziale dell'amministrazione della giustizia.

Quindi, la giurisdizione del Consiglio di Stato poteva essere «beneficamente estesa» solo a condizione di garantire l'effettiva indipendenza del Consiglio di Stato. Il che non è mai avvenuto. Non vi è stato «neppure un conato» ... La giurisdizione del Consiglio di Stato poteva essere accettata solo nei limiti dello stretto controllo di legittimità. Il che non è avvenuto. L'abuso è continuo.

Perché il Consiglio di Stato non può decidere sull'assegnazione delle funzioni ai magistrati? Per la semplice ragione che è *posto alla diretta dipendenza del presidente del Consiglio*. Il presidente del Consiglio designa il presidente (art. 22 legge 27 aprile 1982, n. 186), compone il consiglio di presidenza e lo scioglie (artt. 7 e 11), «esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati» (art. 31), propone l'azione disciplinare (art. 33). I presidenti e i consi-

²³ C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam, 1976, p. 1351.

²⁴ *Ibidem*.

glieri sono nominati con decreto del presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio.

La Costituzione inserisce il Consiglio di Stato tra «gli organi ausiliari» del governo e, in effetti, è organo ausiliario del governo (art. 100).

Il Consiglio di Stato dovrebbe essere privato della giurisdizione: 1) perché è dipendente; 2) perché è entrato ed entra nelle valutazioni di merito²⁵. Inutile aggiungere ulteriori argomenti. Il problema era stato già trattato a fondo dai giuristi fin dal 1963²⁶. Ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Siamo in presenza di una scelta politica e politica deve essere la risposta. La politica si combatte con la politica. E non sarà certo il governo Berlusconi a reintegrare il Consiglio superiore nei suoi poteri.

Si tratta di una lotta di lunga lena. Magistratura democratica ne sarà capace? È una battaglia politica da portare all'esterno del palazzo, perché la giustizia è questione che riguarda tutti i cittadini.

VINCENZO ACCATTATIS E GIANFRANCO VIGLIETTA

²⁵ Vi entra dicendo in premessa, nelle sentenze, che non vuole entrarci, che non deve entrarci. Cfr. la sentenza n. 3513/2008 con cui ha annullato la scelta del Consiglio superiore in favore di Giovanni Palombarini, annullando anche la sentenza del Tar. A suo insindacabile giudizio il Consiglio superiore aveva sbagliato a decidere in favore di Palombarini e aveva sbagliato il Tar a ... non entrare nel merito. Oggi Palombarini è viceprocuratore generale, ma è ancora contestato presso il Tar da altri magistrati che aspirano al "posto". Poi si andrà di nuovo davanti al Consiglio di Stato. Vicenda infinita e assurda.

²⁶ Cfr. G. Maranini, *Giustizia in catene* cit.